

Città Metropolitana di Bari
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
m.montalto@cittametropolitana.ba.it

Bari, il 16 maggio 2022 - Prot.0042.0022

Oggetto: Istanza di autorizzazione integrata ambientale del 16/11/2020. Discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Colaianni del Comune di Bitonto. Proponente FER.LIVE Srl. **Ulteriori osservazioni.**

La scrivente Associazione, Italia Nostra – Sezione Puglia-Bari, a seguito delle integrazioni presentate alla Città Metropolitana dalla società FER.LIVE in data 05/04/2022 e successivamente integrate dalla nota 08/04/2022, pubblicate sul sito web di codesta Amministrazione nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per il progetto della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Bitonto, località Colaianni, ritiene di dover rappresentare le seguenti ulteriori osservazioni.

Preliminarmente, si rileva che la scrivente Associazione pur avendo richiesto esplicitamente di essere invitata alla Conferenza di servizi asincrona del 27/04/2022 non ha mai ricevuto il relativo verbale e tale fatto rileva ai fini del buon rapporto che Italia Nostra ha sempre cercato di instaurare con il Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente. Pertanto, in considerazione dell'imminente seduta sincrona della Conferenza di servizi programmata per il giorno 31/05/2022 si chiede di essere formalmente invitati alla suddetta Conferenza.

Ciò posto, confermando tutte le precedenti criticità sollevate da Italia Nostra, escludenti la possibilità di localizzare la discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Colaianni in agro del Comune di Bitonto, si rappresenta quanto di seguito riportato.

1. La società FER.LIVE, riscontrando le osservazioni di Italia Nostra, nella relazione datata 01/04/2022 asserisce che *“il progetto iniziale comprendeva 60 codici EER, la maggior parte dei quali derivante dagli impianti di trattamento ed inertizzazione dei metalli inizialmente proposti. Successivamente, con l'eliminazione della parte di progetto relativa agli impianti di trattamento e recupero, la proponente ha provveduto ad eliminare 52 dei 60 codici EER facenti parte del progetto iniziale e data la continua emergenza per lo smaltimento dei rifiuti della Regione Puglia ha provveduto ad inserire 5 nuovi codici derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani. I 5 codici EER aggiunti in sostituzione dei 52 eliminati, sono tipologicamente analoghi ai rimanenti 8 non cancellati e non determinano impatti ambientali maggiori rispetto a quelli inizialmente considerati e successivamente eliminati. **L'unico potenziale impatto ambientale differente potrebbe essere riconducibile alle emissioni odorigene.** Tale aspetto è stato già dettagliatamente analizzato nello studio degli impatti odorigeni e nelle successive integrazioni richieste dal Comitato provinciale*

CIAP, il quale alla luce di tutti gli elaborati presentati si è espresso con parere favorevole”.

A tal proposito, si evidenzia che se il quadro emissivo odorigeno risulta differente, come ipotizzato dalla società, per effetto della modifica apportata al progetto dell'impianto, valutato positivamente dal punto di vista dell'impatto ambientale nel 2011, la modifica ora è da ritenersi sostanziale ai sensi dall'art. 5, co. 1, lett. 1-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Infatti, è l'art. 1, co. 2 lett. d) della L.R. n. 32 del 16/07/2018 che prevede la valutazione dell'impatto odorigeno nel caso di modifiche o estensioni dei progetti già autorizzati che comportino una variazione del quadro emissivo. Lo studio di impatto odorigeno proposto dalla società FER.LIVE, venne esaminato dal Comitato contro l'inquinamento atmosferico provinciale (CIAP) nella seduta del 17/11/2021, considerando la discarica “nuovo impianto” e non esistente. Il CIAP, dunque, non si espresse nel ritenere la modifica al ciclo produttivo dell'impianto portatrice di un aumento o di una variazione qualitativa delle emissioni odorigene, in grado di produrre effetti negativi e/o significativi sull'ambiente. Se è vera l'affermazione **“L'unico potenziale impatto ambientale differente potrebbe essere riconducibile alle emissioni odorigene”** è altrettanto vero che occorre valutare se l'impatto odorigeno con l'apporto di questa modifica subiva variazioni negativamente impattanti rispetto a quelle che avrebbero potuto produrre la presenza degli originari 60 codici EER. È evidente, inoltre, che circa 600 t/giorno, ora totalmente di rifiuti organici, anziché rifiuti speciali misti, caratterizzano una diversa produzione, ovviamente in eccesso, di biogas. Pertanto, non appare verosimile che con una modifica del complesso tipologico di rifiuti speciali, ora in prevalenza ad elevato contenuto organico, il volume teorico generabile di metano (CH₄) sia rimasto invariato rispetto a quello studiato nella prima richiesta denegata di AIA. Per non parlare della produzione di percolato che è influenzata anche dal contenuto di umidità dei rifiuti che naturalmente deve essere più elevata nei rifiuti biodegradabili.

2. Non rileva, inoltre, da parte della società FER.LIVE, l'aver deciso con la nota del 08/04/2022 di rinunciare ai cinque aggiuntivi codici EER. Tale fatto costituisce, in realtà, una modifica dell'istanza iniziale di AIA del 16/11/2020 a cui avrebbe dovuto far seguito da parte della Città Metropolitana la relativa archiviazione con l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo.
3. La società FER.LIVE nella relazione del 01/04/2022 afferma che *l'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 prevede che l'autorizzazione “...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.*

Si rammenta che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5065/2018 del 28/08/2018 riferisce che *“la Regione è l'unico soggetto competente a provvedere all'eventuale progetto con efficacia di variante urbanistica di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, non avendo la stessa Amministrazione delegato, insieme a quelle ambientali, le funzioni urbanistiche (cfr. sul punto nota del Dirigente Assetto del territorio-urbanistica della regione Puglia prot. 5121 del 9 giugno 2003)”*. La Città Metropolitana di Bari, dunque, non può derogare alle norme urbanistiche del Comune di Bitonto che consentono in cave esaurite della zona E la realizzazione delle sole discariche di rifiuti solidi urbani e non certo di rifiuti speciali.

4. In merito alla compatibilità dal punto di vista geologico/geotecnico della cava esistente ai criteri costruttivi e gestionali delle discariche previsti dal D. Lgs. n.

36/2006 e ss.mm.ii., rimarcando gli aspetti critici rilevati dalla scrivente Associazione in merito alla presenza in precedenti elaborati prodotti dalla società FER.LIVE di asserzioni contraddittorie, si rileva che anche lo Studio Cotecchia e Associati nell'elaborato 098-0002-CT-REL-001 del 21/03/2022 conferma la necessità di effettuare opportuni consolidamenti dei fronti della cava a causa del pericolo di crolli.

In particolare nella suddetta relazione di consulenza si afferma quanto segue:

“su tutte le pareti di cava sono possibili crolli di materiali di piccole dimensioni, già disarticolati ed in condizioni precarie di stabilità; il rischio è significativo ove è presente un elevato stato di fratturazione e carsismo; detto cinematisimo è da ritenersi potenzialmente possibile e incidere sul rischio maggiormente durante la coltivazione della discarica e non dopo l'esecuzione dei lavori e completamento della stessa sino al piano campagna. Detta circostanza è tra l'altro confermata dalla presenza, al piede delle pareti, di materiale di varia pezzatura, ad indicare cadute di piccoli blocchi avvenute di recente. A detto fenomeno ha sicuramente contribuito soprattutto la porzione più alta delle pareti rocciose, ove spesso si rileva un elevato stato di fratturazione. A contribuire a detto fenomeno si ritiene incida la presenza di materiale antropico di varia pezzatura presente in testa alla parete, in alcuni casi sino quasi al ciglio della parete stessa. Inoltre, la caduta di piccoli blocchi può essere sicuramente accentuata in presenza di fenomeni carsici, i quali determinano inoltre una irregolarità superficiale significativa; i ribaltamenti flessurali di dimensioni significative, allorché potenzialmente possibili in relazione alla geometria dello stato di fratturazione, presentano ampi margini di sicurezza; ove lo stato di fratturazione è molto intenso, lo sfettamento dell'ammasso roccioso ed i ribaltamenti flessurali, possono essere ricondotti al caso precedente, potendo determinare la caduta di piccoli blocchi di roccia; i rilievi topografici e fotografici di dettaglio eseguiti hanno evidenziato la presenza di notevoli irregolarità della parete e di vuoti carsici ricolmi di terre rosse. Quest'ultimo aspetto potrebbe incidere sulla efficacia dei rilevati argillosi, se non adeguatamente realizzati; sulla base delle suddette evidenze, gli scriventi indicano la necessità di eseguire un monitoraggio delle pareti e alcuni interventi di consolidamento mirati. Questi ultimi potranno essere modulati a seguito delle operazioni di disaggio preliminari da compiere ed in corso d'opera allorquando sarà via via possibile osservare in modo diretto le pareti stesse a partire dai rilevati argillosi in fase di costruzione”.

È la relazione dello Studio Cotecchia e Associati, dunque, che conferma la non conformità della discarica per rifiuti speciali non pericolosi alle disposizioni dell'Allegato 1, capitolo 2, paragrafo 2.1 del D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii in cui è specificato quanto segue: *“Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in: aree dove i processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse”*.

Vi è di più che nel piano finanziario (elaborato previsto dall'art. 8 – Domanda di autorizzazione - del D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.) proposto dalla società FER.LIVE, non sono stati previsti i costi derivanti dal consolidamento dei fronti di scavo della cava conseguenzialmente l'istanza del 16/11/2020 avrebbe dovuto essere rigettata sin dalla sua presentazione datata 16/11/2020.

5. Nelle precedenti osservazioni Italia Nostra riferiva che il contorno della cava su cui verrà insediata l'area dell'impianto lambisce una componente geomorfoidrologica costituita da un corso d'acqua denominato "Lama di Macina". Trattandosi di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi era necessario condurre uno studio approfondito sul rischio idraulico, da sottoporre, eventualmente, ad un parere dell'Autorità di Bacino (AdB). Infatti, era nello stesso studio geologico presentato dalla società FER.LIVE che si suggeriva di valutare attentamente, nel contesto delle opere programmate, la sicurezza idraulica del sito per la presenza proprio della "Lama di Macina", solco erosivo. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come del resto ci si aspettava, nella nota prot. n. 10906 del 20/04/2022, afferma che parte della cava è incompatibile con il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) in quanto per la messa in sicurezza del territorio a valle, la medesima cava dovrà essere utilizzata come vasca di laminazione in caso di piena della Lama.

Il parere dell'Autorità di Bacino conferma che l'utilizzo della cava come discarica per rifiuti speciali non pericolosi non è compatibile con la morfologia del luogo. Vi è di più che le quote differenti tra il fondo della cava e l'alveo della Lama di Macina potrebbero inficiare la barriera geologica per effetto dei moti di filtrazione delle acque, con il probabile rischio di "piping" e conseguenziale deformazione e rottura del "pacchetto" a protezione del fondo naturale.

La Presidente
Prof.ssa Raffaella Cassano

